

N. R.G. 1736/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Allegra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2011 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED], elettivamente omiciliato nel suo studio, in **[REDACTED]**
RAVENNA

ATTRICE

contro

AUSL RAVENNA ORA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA
ROMAGNA (C.F. 02483810392), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO,
elettivamente domiciliato presso di lui, in VIA BACCARINI, 60 48100 RAVENNA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

TRIBUNALE di RAVENNA

Sentenza N. 870/011

N. 1736/011 Fasc.

N. 1907 Cron.

N. 1568 Rep.

N. // Grat. Patr.

C.U.I.R.

Minuta depositata in cancelleria il 17.6.011
M. CANCELLIERE

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 2 maggio 2011 [REDACTED] ha evocato in giudizio l'AUSL di Ravenna, ora Azienda Sanitaria Locale per la Romagna, per sentirla condannare a risarcirle tutti i danni subiti il 14 maggio 2009, allorquando, mentre camminava lungo il marciapiede dell'area cortiliva dell'Ospedale Civile di Ravenna, provenendo dall'ambulatorio di Psichiatria verso l'uscita dell'Ospedale, costeggiando la portineria della palazzina ospedaliera, inciampava cadendo rovinosamente a terra in una rudimentale pedana in legno, non visibile in quanto posta sul marciapiede nell'immediatezza dell'angolo della palazzina stessa, non segnalata, neppure con le apposite variazioni cromatiche e, comunque, in ragione della vetustà ed usura, del tutto confondibile con la pavimentazione su cui l'attrice « camminava, come da fotografie che allegava.

Si costituiva l'AUSL di Ravenna (ora ASL della Romagna) contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto, in particolare eccependo che i locali al servizio dei quali era posta la rampa di accesso oggetto di causa non erano nel possesso e nella disponibilità dell'AUSL stessa, benchè inseriti nel complesso immobiliare della struttura sanitaria, ma dell'associazione Tribunale dei diritti del malato.

Rilevava comunque che l'accaduto era attribuibile alla stessa attrice, la quale non si era accorta della presenza della rampa di accesso per disabili presente a ben un metro dall'angolo della palazzina, peraltro pienamente visibile alla luce del giorno, in orario diurno, qual era quello del sinistro.

La domanda dell'attrice è infondata e non può essere accolta, assumendo rilievo tali ultime circostanze.

Vero è che la responsabilità da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, nel senso che presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa, dunque, viene a configurarsi in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, con ciò evidenziandosi, però, che la natura della cosa e le modalità che ne connotano in concreto e normalmente la fruizione sono da tener presenti nell'eziologia dell'evento come scaturente dalla quella "determinata" cosa.

La giurisprudenza ha peraltro chiarito che *al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato. Il comportamento imprudente del soggetto leso può interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno fino a escludere la responsabilità del custode* (Cassazione civile, sez. III, 14/02/2013, n. 3662)

Allorché si verta in tema di responsabilità del custode di cosa pericolosa, *quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.*

Nel caso di specie, come in analoghi esaminati dalla Corte (nella specie di cui sopra, relativa alla caduta da una scalinata, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità dell'ente proprietario dell'edificio cui la scalinata, in cui era presente un gradino rotto, visibile) deve ritenersi la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con

l'ordinaria diligenza l'anomalia, e ciò esclude la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell'ASL convenuta.

La fotografia dello stato dei luoghi mostra una piccola pedana di legno (o "scivolo") evidentemente posta per consentire l'accesso alle carrozzelle e evitare la barriera architettonica dal gradino di accesso alla porta della palazzina. Poco importa che la pedana fosse stata realizzata in maniera piuttosto rudimentale (appunto in legno): certo è che essa al momento dell'incidente, avvenuto in pieno giorno nel mese di maggio, era visibile e posta ad una distanza di oltre un metro dall'angolo dell'edificio stesso, atta a consentire anche a chi non si trovasse in posizione frontale di rendersi conto dell'ostacolo.

E' peraltro evidente che è una regola di condotta di normale prudenza ed esperienza prestare particolare attenzione allorché ci si avvicina a luoghi di cui non si ha la piena visibilità (nel caso di specie la ██████ per quanto afferma, stava camminando lungo il marciapiede rasente la palazzina, e girando l'angolo, inciampò sulla pedana).

E d'altra parte lo stesso testimone ██████ ha riferito di aver visto la signora girare l'angolo speditamente e inciampare rovinosamente nella pedana, cosicché può dirsi provato che ella non stava prestando attenzione nell'incedere.

Il nesso causale fra evento e cosa deve quindi ritenersi interrotto, conformandosi all'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale *In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.p.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce*



all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode (Cassazione civile, sez. III, 16/01/2009, n. 993)

E' appena il caso di aggiungere che le risultanze della CTU medico legale hanno comunque evidenziato che a seguito della caduta l'attrice riportò un danno lieve, praticamente privo di postumi (1%), il cui modesto risarcimento sarebbe in ipotesi rientrato nei limiti di valore di altro giudice.

La domanda va quindi respinta, con condanna alle spese dell'attrice

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) respinge la domanda attorea;
- 2) condanna [REDACTED] a rifondere le spese sostenute dalla convenuta, che liquida in complessivi euro 2.450,00 per compensi, di cui euro 50,00 per spese ed euro 2.400,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a come per legge, ponendo definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

Ravenna, 17 giugno 2014

Il giudice
dott. Antonella Allegra

IL CANCELLIERE
DONATELLA PIRACCINI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 27 GIU. 2014

IL CANCELLIERE
5 Il Tribunale Civile di Ravenna
DONATELLA PIRACCINI